



“LINEE GUIDA”

a supporto della programmazione delle attività formative da parte dei Comuni per l'anno educativo 2024/2025 DGR. n.859/2023

Le seguenti linee guida sono redatte a supporto della programmazione delle attività formative da parte dei Comuni, nell'ambito delle risorse di cui alla DGR n.859/2023.

1. È concessa la facoltà, al singolo Comune beneficiario, ferme restando le soglie indicate nel successivo punto 2), di ripartire il contributo tra le seguenti iniziative individuate dalla DGR n.859/2023, relative all'anno educativo 2024/2025:
 - i. Corsi di formazione per educatori nelle competenze dell'inclusione multiculturale e multilinguistica;
 - ii. Corsi di formazione continua del personale dei servizi educativi;
2. il contributo concesso deve essere destinato nella misura:
 - almeno il 70% ai corsi di formazione per educatori nelle competenze dell'inclusione multiculturale e multilinguistica di cui alla lettera i) del sopraindicato punto 1);
 - fino al 30% per i corsi di formazione continua del personale dei servizi educativi di cui alla lettera ii) del sopraindicato punto 1);
3. gli interventi di formazione continua in servizio sono rivolti al personale dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati convenzionati) e/o delle scuole per l'infanzia;
4. le attività di formazione devono essere eseguite direttamente dai Comuni o da questi affidate tramite procedure di evidenza pubblica ad enti terzi;
5. qualora le attività di formazione siano eseguite direttamente dai Comuni non è richiesto l'accREDITAMENTO del soggetto formatore ai sensi della DGR n.682/2019. Tale accREDITAMENTO è invece obbligatorio in caso di affidamento della formazione a soggetti terzi da parte dei Comuni tramite procedure di evidenza pubblica;
6. è sempre vietata la delega al gestore del Servizio educativo e/o il rimborso dei corsi di formazione da quest'ultimo effettuati a favore del proprio personale educativo;
7. per ciascun intervento di formazione realizzato ai sensi del precedente punto 1), i costi per l'acquisto di materiale didattico sono già calcolati all'interno dell'Unità di Costo Standard (UCS);
8. la rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere approvata con atto del Comune che dovrà contenere la rendicontazione esplicita ed analitica, redatta anche in forma di schema/tabella, di tutti i costi sostenuti per i corsi di formazione, nel quale indicare i riferimenti di ciascuna fattura,



l'oggetto e/o descrizione sintetica ed i riferimenti delle relative attestazioni di liquidazione (mandati di pagamento, quietanze, etc.).

9. l'atto di approvazione della rendicontazione delle spese dovrà essere trasmesso entro e non oltre il **12 settembre 2025** all'indirizzo PEC regionale inclusione.fragilita@pec.regione.lazio.it
10. sono rendicontabili esclusivamente le spese sostenute nell'anno educativo 2024/2025 (dal 1° settembre 2024 al 31 luglio 2025) che, con riferimento al costo orario del corso di formazione per allievo, saranno riconducibili alle Unità di Costo Standard (UCS) adottate dalla Regione Lazio così come definite per attività analoghe e in linea con quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia, stabilendo, altresì, che al termine di ogni corso dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza al singolo allievo in cui sia indicata la durata complessiva del corso frequentato e l'oggetto dettagliato;
11. in allegato alla PEC di invio della rendicontazione dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle attività svolte, che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
 - l'oggetto dettagliato di tutti i corsi di formazione svolti, evidenziando a quale lettera del punto 1) siano riferibili;
 - la durata di ogni singolo corso espressa in numero di ore;
 - il numero di discenti coinvolti per ogni singolo corso di formazione, con evidenza della tipologia di inquadramento professionale e di servizio educativo in cui è impiegato;
 - la ripartizione specifica dell'Unità di Costo Standard (UCS) applicato per ogni corso di formazione;
 - gli obiettivi attesi e gli obiettivi raggiunti;
 - le criticità riscontrate e le azioni intraprese;
12. ogni eventuale economia, a seguito dell'atto di approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dei corsi di formazione, sarà detratta su futuri ulteriori contributi spettanti al medesimo Comune;
13. ogni eventuale maggior onere eccedente il contributo concesso sarà a totale carico del Comune così come ogni spesa non ammissibile e/o non pertinente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cancelleria, manuali, etc.).